



Editore: Dr. Giuseppe Maria Pierro

Trani
Roma
Trinitapoli
Corato
Andria
Ruvo di Puglia
Cerignola

• **A P P R O F O N D I M E N T I** •

REATI EDILIZI – ORDINE DI DEMOLIZIONE – OPERE DI COMPLETAMENTO E/O PROSECUZIONE DI PRECEDENTI ABUSI EDILIZI DICHIARATI ESTINTI PER PRESCRIZIONE CON CONSEGUENTE REVOCA DELL’ORDINE DEMOLITORIO – ESTENSIONE DELL’ORDINE DI DEMOLIZIONE ALL’INTERNO DEL MANUFATTO.

Nella sentenza in commento (n. 37245/2024), la Suprema Corte penale ha ribadito che l’ordine di demolizione conseguente alla sentenza di condanna, previsto dall’art. 31, comma 9, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, pur se relativo a interventi edilizi di prosecuzione o completamento di un pregresso abuso dichiarato estinto per prescrizione e in relazione al quale il precedente ordine demolitorio era stato revocato, deve comunque essere eseguito sull’immobile considerato nella sua interezza.

La vicenda trae scaturigine da un ordine di demolizione di un manufatto abusivo. Più nel dettaglio, l’odierna ricorrente era stata condannata per aver realizzato un fabbricato senza i dovuti titoli abilitativi; reati che venivano successivamente dichiarati estinti per intervenuta prescrizione, con sentenza divenuta irrevocabile. A distanza di qualche anno, la parte veniva condannata per gli stessi reati in relazione ad ulteriori opere abusive sempre sul medesimo manufatto oggetto del primo giudizio. A seguito di siffatta decisione, l’ordine di demolizione veniva esteso all’immobile nella sua interezza. Avverso tale ultima sentenza, la parte depositava ricorso per cassazione, eccependo che, essendo intervenuta la prescrizione su una parte del manufatto, oggetto di demolizione avrebbero dovuto essere soltanto le opere aggiunte.

La Corte ha ritenuto la decisione impugnata in linea con l’orientamento della giurisprudenza di legittimità e, pertanto, corretta.

In primis la Corte ricorda che, avendo l'ordine di demolizione di manufatto abusivo una natura amministrativa tesa al ripristino del bene leso, e non punitiva, non è riconducibile alla nozione convenzionale di pena come elaborata dalla giurisprudenza della Corte EDU.

Ed ancora, tenuto conto che il suddetto obbligo si configura come dovere di *restitutio in integrum* dello stato dei luoghi, è necessario che la demolizione debba avere ad oggetto sia il manufatto abusivo originariamente contestato, sia le opere accessorie e complementari e sia le superfetazioni successive su cui si riversa il carattere abusivo della costruzione originaria. Qualsiasi intervento effettuato su una costruzione realizzata abusivamente costituisce, infatti, una ripresa della originaria attività criminosa, integrante un nuovo reato.

Tutto ciò posto, nella decisione impugnata non è ravvisabile né un contrasto con il giudicato, né con le regole del giusto processo, né con l'indirizzo nomofilattico formatosi sul punto.

Per tali motivi, la Corte ha rigettato il ricorso e condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

SENTENZA

sul ricorso di R. C., nata a N. il _____,
avverso l'ordinanza in data 25/09/2023 del Tribunale di N.,
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere U. M.;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale,
L. G., che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
letta per la ricorrente la memoria dell'avv. L. M., che ha concluso chiedendo
l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 25 settembre 2023 il Giudice monocratico del Tribunale di N. ha rigettato l'istanza di C. R. volta a ottenere la nullità o inefficacia dell'ordine di demolizione o in subordine la revoca o ancora la demolizione delle sole opere di completamento, atteso che per le opere preesistenti era intervenuta la dichiarazione di prescrizione.

2. La ricorrente espone in fatto che era stata condannata con Sentenza della Pretura circondariale di N. in data 24 marzo 1988, per il reato dell'art. 20 lett. c), legge n. 47 del 1985, per aver realizzato, in assenza dei prescritti titoli abilitativi, un corpo di fabbrica su tre livelli, allo stato grezzo, della superficie di mq 300 per piano, nel Comune di N.; che con sentenza in data 9 ottobre 1989, divenuta irrevocabile, la Corte di appello di N. aveva dichiarato tutti i reati estinti per prescrizione; che con successiva sentenza in data 7 marzo 1994 della Pretura circondariale di N. era stata condannata per lo stesso reato in relazione a ulteriori opere abusive; che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di N. aveva ingiunto la demolizione delle predette opere nel termine di novanta giorni; che, nonostante la consulenza tecnica disposta dal p.m. per individuare le opere, la demolizione era stata inspiegabilmente estesa all'intero immobile, sebbene lo stesso non fosse stato attinto dalla sanzione ai sensi dell'art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380 del 2001.

In diritto articola un'unica doglianza relativa alla violazione di legge e vizio di motivazione perché per una parte del manufatto era intervenuta la prescrizione sicché residuava solo la parte aggiunta. Sostiene che una diversa interpretazione sarebbe in contrasto con l'art. 6 CEDU.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è infondato.

Il Giudice dell'esecuzione ha motivato il rigetto dell'istanza di nullità, inefficacia o revoca dell'ordine di demolizione in ragione della abusività di tutte le opere realizzate:

il manufatto originario non era stato mai sanato per cui gli interventi successivi avevano protratto la condizione di illegittimità delle opere.

La decisione è corretta e in linea con la giurisprudenza di legittimità.

L'art. 31, comma 9, del d.P.R. n. 380 del 2001 prevede che «*Per le opere abusive di cui al presente articolo ...*», cioè per gli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, «*... il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 44, ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita*».

L'ordine di demolizione del manufatto abusivo disposto con la sentenza di condanna ha natura di sanzione amministrativa che assolve ad una funzione ripristinatoria del bene leso, non ha finalità punitive e ha carattere reale, con effetti sul soggetto che si trova in rapporto con il bene, anche se non è l'autore dell'abuso, con la conseguenza che non può ricondursi alla nozione convenzionale di «*pena*» nel senso elaborato dalla giurisprudenza della Corte EDU (Sez. 3, n. 3979 del 21/09/2018, dep. 2019, C. Srl, Rv. 275850).

Ha poi a oggetto l'edificio nel suo complesso, comprensivo di eventuali aggiunte o modifiche successive all'esercizio dell'azione penale e/o alla condanna, atteso che l'obbligo di demolizione si configura come un dovere di *restitutio in integrum* dello stato dei luoghi e, come tale, non può non avere ad oggetto sia il manufatto abusivo originariamente contestato, sia le opere complementari nonché le superfetazioni successive, sulle quali accessorie e si riversa il carattere abusivo dell'originaria costruzione (tra le tante, Sez. 3, n. 6049 del 27/09/2016, dep. 2017, M., Rv. 268831-01; di recente, si v. anche Sez. 3, n. 43236 del 11/10/2023, L. M., non massimata).

È stato ripetutamente affermato che qualsiasi intervento effettuato su una costruzione realizzata abusivamente, ancorché l'abuso non sia stato represso, costituisce una ripresa dell'attività criminosa originaria, che integra un nuovo reato, anche se consista in un intervento di manutenzione ordinaria o perché anche tale categoria di interventi edilizi presuppone che l'edificio sul quale si interviene sia stato costruito legittimamente (Sez. 3, n. 48026 del 10/10/2019, C., Rv. 277349). Si veda anche Sez. 3, n. 41079 del 20/09/2011, L., Rv. 251290-01, per cui integra il reato contravvenzionale previsto dall'art. 44, comma primo, lett. b), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, la prosecuzione dell'attività edilizia vietata in vista dell'ultimazione dei lavori eseguita successivamente al dissequestro e alla restituzione dell'immobile abusivo all'indagato, ciò a prescindere dall'entità degli interventi eseguiti (in applicazione di tale principio la Corte ha disatteso la tesi difensiva secondo cui nessun reato era ipotizzabile in quanto gli interventi eseguiti per l'ultimazione dei lavori non necessitavano del permesso di costruire).

Nelle sentenze gemelle n. 869, 870 e 871 del 14/12/2023, dep. 2024, di cui solo la prima massimata con Rv. 285733-01, questa Sezione, dopo aver ricostruito la disciplina, dato conto degli approdi della giurisprudenza amministrativa, e preso motivatamente le distanze da un unico precedente rimasto isolato Sez. 3, n. 19424 del 09/01/2023, S., non massimato, ha affermato il seguente principio di diritto, peraltro già consolidato nella giurisprudenza: «*L'ordine di demolizione conseguente alla sentenza di condanna, previsto dall'art. 31, comma 9, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, pur se relativo ad interventi edilizi di prosecuzione e/o di completamento di un pregresso abuso dichiarato estinto per prescrizione e in*

relazione al quale il precedente ordine demolitorio era stato revocato, deve comunque essere eseguito sull'immobile considerato nella sua interezza».

Tale impostazione ha avuto ulteriore seguito nelle successive sentenze di questa Sezione, n. 4758 del 20/12/2023, dep. 2024, P., non mass. e n. 690 del 11/10/2023, dep. 2024, F., non mass.

In definitiva, l'abuso prescritto non è parificato all'abuso sanato né l'intervenuta sentenza di prescrizione, con la relativa revoca dell'ordine giudiziale di demolizione, determina la formazione di un giudicato favorevole all'imputato e da questi utilmente spendibile. La realizzazione di ulteriori interventi abusivi costituisce la prosecuzione della originaria condotta abusiva commessa attraverso la sistematica violazione di sigilli. La stessa prospettazione difensiva del completamento (abusivo) delle opere è indicativa della prosecuzione dell'abuso. Per questo motivo, non vi è alcuna violazione dell'art. 6 CEDU, perché, a differenza di quanto argomentato dal difensore, non vi è alcun contrasto con il giudicato, né con le regole del giusto processo né con l'indirizzo nomofilattico formatosi sul punto che è, come detto, opposto a quello invocato. Il ricorso va, pertanto, rigettato con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso, il 17 aprile 2024.